

COMUNE DI CARMIGNANO
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TARIFFE VIGENTI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE (Art.44, comma 1 lett.a), del D.Lgs. n.507/93)

Per ogni metro quadrato e per anno:

Prima categoria € 22,20765

Seconda categoria € 15,49371

L'ambito delle misure minime e massime della tariffa è riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima (art.42, comma 6, del D.Lgs. 507/93)

B) OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO (art.44, comma 1,lett.c) del D.lgs. n.507/93)

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione a 1/3):

Prima categoria € 7,40255

Seconda categoria € 5,16457

C) OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (art.44,comma 2, del D.Lgs. 507/93)

Riduzione con cumulabile con quella di cui al comma 1 lett.c)

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 30%)

Prima categoria € 6,66229

Seconda categoria € 4,64811

D) OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI (art.44, comma 3 del D.Lgs.507/93)

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)

Prima categoria € 11,10382

Seconda categoria € 7,74685

E) OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI CHE SERVONO PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI (Art.44, comma 10 del D.Lgs.507/93)

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 30%)

Prima categoria € 6,66229

Seconda categoria € 4,64811

F) ACCESSI CARRABILI O PEDONALI "A RASO" per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (Art.44, comma 8 del D.Lgs.n.507/93)

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 10%)

Prima categoria	€ 2,22076
Seconda categoria	€ 1,54937

G) PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE, CHE RISULTANO NON UTILIZZABILI E, COMUNQUE, DI FATTO NON UTILIZZATI (Art.44 comma 9, del D.Lgs.507/93)

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 10%)

Prima categoria	€ 2,22076
Seconda categoria	€ 1,54937

H) PER LE OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (Art.44, comma 12, del D.Lgs.n.507/93)

Per ogni metro quadrato e per anno:

Prima categoria	€ 22,20765
Seconda categoria	€ 15,49371

I) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO STRADALE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO DA AZIENDE DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI E DA QUELLE ESERCENTI ATTIVITA' STRUMENTALI AI SERVIZI MEDESIMI (Art.63, comma 2, lettera f) del D:Lgs 15/12/1997 n.446, come modificato dall'art.18 comma 1 della legge 23/12/1999 n.488)

La tassa è determinata forfettariamente, ed è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa sottoindicata:

- per ogni utenza: **€ 0,89224**

In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta per le occupazioni permanenti da parte delle aziende di erogazione dei pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi non può essere inferiore a Euro 516,46 (lire 1.000.000).

L) OCCUPAZIONI DI SUOLO O SOPRASUOLO CON APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (Art.48 Comma 7, del D.Lgs.507/1993)

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	€ 10,32914
Zona limitrofa	€ 7,74685

M) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (Art.48 Comma 1,del D.Lgs.507/1993)

Occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	€ 39,25072
Zona limitrofa	€ 32,53678

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TARIFFE VIGENTI

TARIFFE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO (Art.45, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 507/1993)

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	€ 1,03291
Categoria seconda	€ 0,72304

L'ambito delle misure minime e massime della tariffa è riferito alla prima categoria.

La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima (art.42, comma 6, del D.Lgs.507/1993)

In rapporto alla durata dell'occupazione, come regolamentata in fasce orarie e nell'ambito delle due categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene graduata come segue:

1) fino a 12 ore (riduzione del 20%)

Categoria prima	€ 0,82633
Categoria seconda	€ 0,57843

2) oltre 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera)

Categoria prima	€ 1,03291
Categoria seconda	€ 0,72304

3) fino a 14 giorni (tariffa intera)

le tariffe sono quelle di cui alla lettera A)

4) oltre i 14 giorni (riduzione del 50%)

Categoria prima	€ 0,51646
Categoria seconda	€ 0,36152

B) OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO (Art.45, comma 2, lett.C) del D.Lgs.n.507/1993

Si applica la tariffa di cui alla lettera A) ridotta fino a 1/3

C) OCCUPAZIONE CON TENDE E SIMILI (Art.45, comma 3, del D.Lgs.507/1993)

Si applica la tariffa di cui alla lettera A) ridotta al 30%.

Riduzione non cumulabile con quella di cui al comma 2 lett.C) art.45 D.Lgs.n.507/93.

D) OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Art.45, comma 4, D.Lgs. n.507/93)

Si applica la tariffa di cui alla lettera a)

E) OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO (art.45, comma 5, del D.Lgs.507/1993)

Si applicano le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50% a decorrere dal 1.01.1995.

F) OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (Art.45, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs.507/1993)

Si applica la tariffa di cui alla lettera A) ridotta dell'80%

Le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq; del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a 1.000 mq; del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq (art.42, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs, n.507/1993)

G) OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE (Art.45, comma 6, del D.Lgs.507/1993)

Si applica la tariffa di cui alla lettera A) ridotta del 30%

H) OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA (art.45, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 507/1993)

Si applica la tariffa di cui alla lettera A) con la riduzione massima consentita del 50%.

La riduzione è cumulabile con le altre previste dall'art.45 del D.Lgs n.507/1993.

I) OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (Art.45, comma 7, del D.Lgs.n.507/1993)

Si applica la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) ridotta dell'80%.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. vengono calcolate in ragione del 10% (Art.42, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n.507/1993)

L) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO (SCAVI, MESSA IN RIPRISTINO DELL'ASSETTO STRADALE) PER I FINI DI CUI ALL'ART.46 del D.Lgs n. 507/1993. (art. 45 comma 5)

Si applica la tariffa di cui alla lettera A) ridotta del 50%.

Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

M) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO STRADALE (Art.47, comma 5, lett.A) del D.Lgs.n.507/1993)

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

a) fino a 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

Categoria prima € 5,16457

Categoria seconda € 3,61520

Si applica la tariffa minima consentita dalla legge.

b) oltre 1 Km lineare e di durata superiore a 30 gg.:

Categoria prima € 7,74685

Categoria seconda € 5,42280

Si applica cioè la tariffa di cui al punto a) aumentata del 50%

Le occupazioni di cui ai precedenti punti a) e b) di durata superiore a 30 giorni sono soggette al pagamento della tassa nei seguenti termini:

	a) Fino a 1 Km.	b) Oltre 1 Km.
1) Fino a 90 giorni (tariffa di base aumentata del 30%)		
Prima categoria	€ 6,71394	€ 10,07091
Seconda categoria	€ 4,69976	€ 7,04964
2) Oltre 90 e fino a 180 giorni (tariffa base aumentata del 50%)		
Prima categoria	€ 7,74685	€ 11,62028
Seconda categoria	€ 5,42280	€ 8,13420
3) Durata superiore a 180 giorni (tariffa di base aumentata del 100%)		
Prima categoria	€ 10,32914	€ 15,49371
Seconda categoria	€ 7,23040	€ 10,84559

- La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art.45, comma 8, del D.Lgs. n.507/1993).

- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del 20% (art.42, comma 2, del D.Lgs. n.507/1993).